

della Republica: stimando noi che à questa maniera essi Bargelli si guarderanno molto da non falire; e che procureranno di fare il debito loro, come conuiene, e la giustitia richiede. Se dunque le SS. VV. saranno di questa sentenza, come siamo stati noi, si contenteranno di mostrarlo con loro voti fauoreuoli; acciò si possa poi proporre il negotio al maggior Consiglio per la confirmatione.

1603. Approbata ab utroque Concilio.

Cui legi fuit facta additio anno 1611.

S Ignori. Essendo da vn pezzo in quà cresciuto molto l'abuso del portar le armi, e massime degl'archibuggi da Ruota: e potendosi tener per fermo che ciò proceda per grandissima parte da che i Bargelli & esecutori non fanno l'ufficio loro con quella fedeltà, e diligenza, che conuiene: fu perciò l'anno 1603. à 7. di Marzo fatta contra li Bargelli la legge del tenore, che si leggerà alle SS. VV.

Et ancorche si siano tenuti continuamente detti Bargelli, ò ammoniti; che faciano il debito loro, s'è però conosciuto per esperienza, che non lo faceuano. Onde ultimamente ci è parso per castigo loro, e per esempio d'altri di condannarne sette alla galera. Ma perche si conosce ancora, che non basta la prouisione contra essi Bargelli, se insieme non si prouede ancora contro li famegli, e birri loro: Perciò hauendo hauuta consideratione in questo particolare; siamo col legitimo numero de voti venuti in parere di proporre alle SS. VV. Che approuando di nuouo, e confermando à buona Cautela, & in quanto faccia di bisogno la suddetta legge fatta à 7. di Marzo dell'anno 1603. così per rispetto de i Bargelli, nuouamente eletti, come di tutti li altri, che si eleggeranno nell'auenire; sia ispediente di concedere alli due Serenifs. Colleggi autorità, e bailia, senza pregiudicio di quella che già loro compete; di potere quando, e quante volte loro

E

parerà